



ALVISE CAPRIA

Le lacrime di Achab
L'istituzionalismo mitologico di Carl Schmitt

Abstract: The purpose of this essay is to investigate the relationship between Schmitt's institutionalist phase typical of the 1930s and the grafting, within it, of a reflection on the political myth, a reflection that will be a constant *Leitmotiv* in the subsequent thought of the jurist. Schmitt, having always concentrated on the problem of order and on the constitution of the system – specifically on the constitution of a concrete and lasting system that can give shape to a plural reality – experiments in the course of his long production with different ploys, concentrating first on the decision, then on the probative force of the institutions, but always keeping in mind the unitary problem of the maintenance of the system. These reflections will come together during and after the Nazi phase, in the delineation of the effective aspects of the political myth, as a creator of regulation in the moment in which a sovereign decision captures situational elements of the life of a people that are not immediately juridical or political in the restricted sense of the expression and configures them in relation to what is law and what is politics.

Keywords: Political Mythology, Decision, Legal Theory, Pluralism, Concrete Order.

*From beneath his slouched hat Ahab dropped a tear into the sea;
nor did all the Pacific contain such wealth as that one wee drop.*

(H. Melville, *Moby Dick*)

1. La caccia, prima giornata. Decisione.

1. Schmitt ha sempre potuto fregiarsi della sua acuta capacità di osservatore della modernità politica. Concependo il presente come una rottura della forma, egli è necessitato a descrivere ciò che nel presente trova la sua produzione, cercando allo stesso tempo di elaborare un argine all'esonare della crisi della concettualità moderna imperniata sul concetto di sovranità – quel processo di autorizzazione che rende razionale



la sottomissione di un individuo alla propria volontà¹ – con la conseguenza per cui, nonostante la forza dello Stato risieda storicamente nel rappresentarsi come ‘ciò che sta’, esso in realtà cela la prestazione di ciò che al contrario può mostrarsi in quella forma e, dunque, invece che fungere da identificatore sicuro e stabile dei confini di quella stessa forma politica, continuamente li riapre. Ed essendo quello della crisi un problema occulto relativo alla supposta bontà della forma che si esime ed elude il confronto con il reale², costante, nella sua disperazione, è il problema schmittiano relativo alla tenuta dell’ordinamento – chiave di volta attorno alla quale incardinare l’intera produzione schmittiana. Si può allora delineare un percorso (che questo contributo cercherà, con tutti i limiti del caso, di tratteggiare) il quale porta Schmitt a riflettere, attraverso poliedrici e a volte ‘occasionalmente’ tentativi di smarcamento e torsione del suo stesso pensiero, sulla problematizzazione della *Gesamtdung*: partendo dalle sue riflessioni sull’asse concettuale decisione-sovranià-rappresentazione giungeremo ad una fase in cui questi concetti vengono fatti interagire con la tematica istituzionale (che interessò fortemente Schmitt dalla fine degli anni Venti fino alla fine degli anni Trenta), in una maniera personalissima, perché al proprio interno vengono innestati i rimandi al mito e alla mitologia politica, ineliminabili supporti per la *scientia juris*. Diverrà chiaro quindi come nel ‘grande vecchio di Plettenberg’ operi un certo velato continuismo, e non una radicale rottura nella sua produzione rispetto a determinate tematiche a volte diverse tra loro, essendo che, come ebbe modo di notare un attento lettore, egli è “al servizio della domanda sull’‘ordine delle cose umane’”³, ossia perno nella sua riflessione diventa la necessità di costituire un ordinamento concreto duraturo che possa mettere in forma una

¹ Su queste tematiche, cfr. G. Duso (a cura di), *Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna*, Roma, Carocci, 1999, specificamente pp. 29-34; nonché S. Chignola, G. Duso (a cura di), *Storia dei concetti e filosofia politica*, Milano, FrancoAngeli, 2008, soprattutto pp. 158-200.

² A. Brandalise, G. Duso, “Decisione e costituzione: la discontinuità del politico”, *Laboratorio politico*, 1 (1981), 5-6, pp. 45-61.

³ L. Strauss, “Anmerkungen zu C. Schmitt, *Der Begriff der Politischen*”, *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 67 (1932), 6, pp. 732-749, trad. it. “Note sul ‘concetto di Politico’ in Carl Schmitt”, in G. Duso (a cura di) *Filosofia e Pratica del pensiero. Eric Voegelin, Leo Strauss, Hannah Arendt*, Milano, FrancoAngeli, 1988. Su Strauss, si veda M. Farnesi Camellone, *Giustizia e Storia. Saggio su Leo Strauss*, Milano, FrancoAngeli, 2007, in particolare pp. 108-118.



realtà plurale – dove plurale, a ben vedere, ai suoi occhi significa uno spazio energetico tendente entropicamente alla riarticolazione casuale non immediatamente normabile rispetto ad un'unità.

2. Partiamo dal concetto di decisione. Lungi da volerla identificare con un banale gesto sulfureo benedicente i destini del formalismo, la stessa si rivela assai più complessa: la decisione è assunzione seria della circostanza, della 'situazione concreta'⁴. In altri termini, essa è effettiva ed uguale a se stessa nel momento in cui produce neutralizzazione positiva⁵, intendendo con ciò non soltanto l'accoglimento e l'armonizzazione complessiva di una situazionalità esistenziale-conflittuale, bensì la capacità di silenziare concretamente ciò che viene necessariamente sacrificato nel taglio selezionante attraverso il quale viene prodotta una dimensione del reale che è anche efficace produzione di normalità⁶. Volendo Schmitt superare la cultura ottocentesca dello Stato, impregnata (anche se mai ermeneuticamente saturata né epistemicamente governata) dall'operare specialistico delle forme coattive della razionalizzazione che tuttavia non scomodavano

⁴ Enumerare i luoghi in cui Schmitt parla di 'situazione concreta' o 'concretezza' meriterebbe un lavoro a parte. Quelli principali ci sembrano essere in Id., *Römischer Katholizismus und politische Form*, Stuttgart, Klett-Cotta, 1925, trad. it. *Cattolicesimo Romano e Forma Politica*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 37 e 47; Id., *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1922, trad. it. *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in *Le Categorie del politico. Saggi di teoria politica*, Bologna, il Mulino, 1972, p. 41 e pp. 55-56 *passim*; Id., *Verfassungslehre*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1970, trad. it. *Dottrina della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 15-25 *passim*; Id., *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1934, trad. it. *I tre tipi di scienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 5-6; Id., *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Köln, Greven, 1950, trad. it. *Il Nomos della Terra*, Milano, Adelphi, 1991, pp. 59 ss., 142 ss.

⁵ Sui differenti tipi di neutralizzazione, su cui ora non possiamo soffermarci, si veda soprattutto il saggio "Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen", *Europäischen Revue*, 5 (1929), p. 517 ss., trad. it. "L'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni", in Id., *Le Categorie del Politico*, cit., pp. 167-183; da confrontare anche con Id., *Glossario*, cit., p. 5. Fondamentale, in quanto si parla di "Neutralität der Objektivität, eine Neutralität im Sinne der objektiven, intelligenten Sachlichkeit" da non confondere con la "Neutralität der Indifferenz" borghese, ci pare anche il saggio Id., "Öffentlichkeit", in *Deutsche Gesellschaft für Soziologie* (hrsg.), *Verhandlungen des Siebenten Deutschen Soziologentages vom 28. September bis 1. Oktober in Berlin. Vorträge und Diskussionen in der Hauptversammlung und in den Sitzungen der Untergruppen*, Tübingen, Mohr, 1931, pp. 56-59. Sulla neutralizzazione come concetto cardine in Schmitt, si rinvia al bel testo di R. Badii, *Il rischio del politico. Opposizione e neutralizzazione in Carl Schmitt*, Milano, Albo Versorio, 2009, specificamente pp. 20-21. Infine, fondamentali le riflessioni di J. Derrida, *Séminaire: La bête et le souverain*, Vol. I: 2001-2002, Paris, Galilée, 2008, trad. it. *La Bestia e il Sovrano*, Vol. I: 2001-2002, Milano, Jaca Book, 2009, pp. 102-106.

⁶ Sulla nozione di 'normalità' in Schmitt, che risulta essere uno dei suoi concetti meno esplicitati, si rimanda a M. Croce, A. Salvatore, *The Legal Theory of Carl Schmitt*, London, Routledge, 2013, pp. 34-39.



un approccio radicale alle categorialità del moderno, egli ripropone il perturbante problema della complessità⁷. Per questo la decisione rimanda ad una costante e totale riarticolazione del rapporto politica-diritto, senza però così scadere nella limitante ed esasperata codificazione agglutinante che Schmitt imputa a determinati aspetti del positivismo giuridico⁸. Proprio per essere pienamente effettuale, la decisione deve in qualche maniera incanalarsi come operazione che va a ridurre la complessità del sistema che si trova innanzi, selezionando e attualizzando una possibilità nell'ambito di quelle consentite dall'ambiente del sistema stesso, quella che permette di mantenere lo spazio in cui opera⁹; per dirla acutamente con Kervégan, la decisione, in quanto condizione di edizione di tutte le altre norme, è la negazione delle altre decisioni di senso opposto¹⁰. Così facendo viene a configurarsi come *Rechtsverwirklichung*, assennata attuazione e invero di disposizioni normative, ad un tempo atto sintetico che raccoglie gli elementi continuativi previsti dall'ordinamento su cui essa si imprime (fornendo quindi

⁷ A tal proposito, cfr. il saggio di A. Brandalise, "Ritorno del 'classico' e critica della ragione strumentale", in G. Duso (a cura di) *La Politica oltre lo stato*, Venezia, Arsenale, 1981, pp. 89-101, in cui l'autore si concentra giustamente su come Schmitt cerchi di porsi in contrasto – ma anche in continuità volutamente esasperata – con Max Weber. Per un inquadramento specifico di carattere storico-costituzionale sulla *Staatslehre* fine ottocentesca e primo novecentesco, nonché sul dibattito ad essa coevo, importante rimane G. Gozzi, P. Schiera (a cura di), *Crisi Istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale*, Bologna, Il Mulino, 1987.

⁸ Significativi, in tal senso, ci sembrano non solo i passi dedicati al positivismo giuridico come commistione degenerante di una purezza decisionistica assai sviatrice (il decisionismo puro è dannoso quanto il normativismo, perché la *Reinheit* non si addice a trattare concretezza e normalità) e gli aspetti più *mechanisiert* del normativismo (codificazione come proceduralità macchinica legalistica) presenti nei *Tre tipi* (C. Schmitt, *I tre tipi di scienza giuridica*, cit., pp. 27-39) ma anche quanto affermato nella *Prefazione* alla seconda edizione di *Teologia politica* (Id., *Teologia politica*, cit., p. 30). Peraltro, è interessante notare, e ciò è indicativo di una certa continuità, che, per quanto nella suddetta *Prefazione* Schmitt aggiusti alcune sue posizioni parlando anche di 'Istituzionalismo', tutto ciò avviene in un momento in cui ripubblica il testo del '22 praticamente immutato, segno certo in quel particolare momento di un interesse per l'Istituzione, ma altrettanto sintomatico di quanto la problematica decisionista non sia assolutamente caduta in secondo piano, ma sia stata solo corretta di tiro.

⁹ Non del tutto azzardata, anche se con qualche riserva, ci sembra in tal senso la prospettiva di M. Fistarol, "Gli organi del potere. Prospettive giuridiche e istituzionali in Carl Schmitt", in U. Curi (a cura di), *I limiti della politica*, Milano, FrancoAngeli, 1991, pp. 180-220, il quale allude brevemente alla possibilità di un'interpretazione luhmanniana della decisione schmittiana, forse per smarcarla dalla messa in unità della forma politica. Tuttavia, se il riferimento è suggestivo, perché permette di problematizzare la decisione accentuandone il ruolo enzimatico, allo stesso tempo non permette di farla fuoriuscire dalla logica della sovranità – al massimo la trasla, con un cambiamento di fase, verso le logiche della governamentalità.

¹⁰ J. F. Kervégan, *Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité*, Paris, PUF, 1992, p. 327.



continuità tra due diverse situazioni, una normata e l'altra da normare¹¹) e momento di rottura relativamente al contenuto di questi stessi elementi. Questo è quanto si intende con *Ausnahmezustand*: non tanto l'evento che crea tensione e rottura della codificazione parossistica cui sono soggette le norme e la normatività (ridotte a pure regolamentazioni), bensì lo svelamento situazionale del trascendentale alla base di qualsiasi norma, ossia la capacità di efficace durata di una decisione politica rispetto alla topologia giuridica moderna. In questo senso certamente si può dire che decisione e norma vanno di pari passo, e l'una non esclude l'altra: ciò accade in virtù di “una ragione sistematica, di logica giuridica¹²”, per quanto questo faccia della decisione in merito all'eccezione (e della sovranità ad essa conseguente, su cui torneremo tra poco) un “concetto limite¹³”. Ed è così perché l'eccezione si palesa nell'esatto momento in cui la grammatica del diritto non è più sufficiente a tener luogo a quanto in-scritto nell'ordinamento, ordinamento che è comunque connaturato ad una certa proscrizione giuridica:

Nel caso d'eccezione, lo stato sospende il diritto, in virtù, come si dice, di un diritto di autoconservazione. I due elementi del concetto 'ordinamento-giuridico' vengono qui in contrapposizione (*treten hier einander gegenüber*) e trovano la loro rispettiva autonomia concettuale¹⁴.

¹¹ Questo è particolarmente evidente in *Legge e Giudizio*, nel momento in cui si individua il criterio di correttezza della decisione nella prassi giudiziale del tipo empirico del giurista colto (cfr. C. Schmitt, *Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis*, Berlin, Leibmann, 1912, trad. it. *Legge e Giudizio. Uno studio sul problema della prassi giudiziale*, Milano, Giuffrè, 2016, soprattutto il capitolo IV). Per un'acuta ricostruzione della *Rechtsbestimmtheit* negli scritti giovanili di Schmitt, si veda F. Lijoi, “La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della *Rechtsverwirklichung* nel giovane Schmitt”, *La Cultura*, 1 (2017), pp. 75-95.

¹² C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 33.

¹³ *Ibid.* Sulla nozione di limite in Schmitt, peraltro scarsamente analizzato nella letteratura schmittiana, si veda A. Scalone, *Percorsi schmittiani. Studi di storia costituzionale*, Milano, Mimesis, 2020, pp. 241-247.

¹⁴ C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 39. È da sottolineare che la problematica eccettuativa, nel senso sopra esposto, lungi dall'essere 'brevemente' analizzata da Schmitt in *Teologia politica* trova riscontro non solo nelle opere più filosofico-politiche di Schmitt, ma anche in quelle più marcatamente giuridiche. Ad esempio, in *Finzioni Giuridiche*, recensendo il libro di Vaihinger *La filosofia del come se*, Schmitt dimostra la necessità della finzione analogica declinata giuridicamente (sull'esempio savigniano) proprio per mettere a tacere quanto non riesce ad entrare all'interno della fattispecie giuridica necessaria alla successiva interpretazione del *corpus* dei giuristi: “Il metodo è questo: si considera il risultato dell'interpretazione come se fosse la volontà della legge. In questo, però, sorge la tendenza a trattare ciò che è pensato come realtà. Facendo una supposizione arbitraria e falsa per calcolare le realtà (*um Wirklichkeiten zu berechnen*), ma allo stesso tempo dovendo sempre rimanere coscienti di questa arbitrarietà, sorge nell'anima uno 'stato



3. L'eccezione è certamente un concetto ascrivibile alla sfera giuridica¹⁵; tuttavia, la sua eccellenza rischierebbe di disperdere la propria carica esistenziale dissolutiva, se rimanesse ancorata ai processi che l'hanno prodotta: e ciò comporterebbe, conseguentemente, la dissoluzione dell'ordinamento, in quanto pura dispersione centrifuga di forze contrapposte. Allora la tematica decisionale per Schmitt deve imbrigliarsi necessariamente con il concetto di *rappresentazione*, e, quindi, con la *personificazione*. Già in *Valore dello Stato* si assiste alla presa di coscienza per cui la stessa idealità – qui identificata con il Diritto –, la quale apre alla questione dell'origine della *Gesamtordnung*, non può per sua natura essere concretata nella realtà, perché l'idea di per sé stessa non è riproducibile se non mediante scarto rappresentativo¹⁶. Per quanto Schmitt qui amalgami critiche al kantismo di marca giuridica ed esaltazioni gloriose della Chiesa cattolica, emerge prepotentemente una prospettiva in cui v'è la proclamazione sintomatica di un orizzonte strutturalmente altro rispetto a quello dello Stato, ma che nello Stato necessita di essere incanalato in quanto, precedendolo genealogicamente, lo innerva

di tensione sgradevole (*unangenehmer Spannungszustand*), che si cerca di rimuovere attribuendo la realtà a ciò che si pensa" (C. Schmitt, "Juristische Fiktionen", *Deutsche Juristen-Zeitung*, 18 (1913), pp. 804-806, cit. a p. 806, trad. nostra). Allo stesso modo in *Legge e Giudizio* la necessità di stabilire un criterio corretto per la decisione del giudice è dovuta proprio dalla non unilaterale dell'interpretazione giuridica, causata dalla logica assolutamente non identitaria tra fatto e norma, incrinatura che lascia trapelare il dubbio sulla tenuta stessa della norma in questione – caso dubbio che diventerà "non semplicemente un caso, ma una sconnessione di principio fra ideale e reale, per cui ad essere eccezionale, secondo Schmitt, dovrebbe ritenersi piuttosto la sussumibilità che non il caso dubbio" (F. Lijoi, *Op. cit.*, p. 81n).

¹⁵ Anche se è un caso non sussumibile, né circoscrivibile (*nicht umschriebene*) all'interno del processo codificatorio (C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 34).

¹⁶ C. Schmitt, *Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen*, Tubingen, Hellerauer, 1917 (1914), trad. it. *Il valore dello stato e il significato dell'individuo*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 76, in cui viene chiamata in causa la figura papale: "L'idea di diritto [...] deve diventare positiva, ossia il suo contenuto viene posto da un atto di decisione sovrana; tale idea diventa statuizione e viene espresso in forma concreta. [...] Tra ogni concreto e ogni astratto vi è una frattura insuperabile, che non può essere colmata da nessuna transizione graduale". Il papa viene portato ad esempio poche pagine dopo (ivi, p. 78): "Ma la Chiesa cattolica ha formulato una dottrina estremamente importante per il metodo della scienza del diritto anche in un altro campo. [...] su ciò si fonda la dottrina cattolica del Papa come interprete infallibile della legge morale naturale e del contenuto della Rivelazione, il quale riceve la facoltà di dichiarare non obbliganti in coscienza le leggi statali che contraddicano la legge morale naturale o lo *jus* divino-naturale".



di processi autorizzativi che hanno dalla loro parte il ruolo della cogenza¹⁷. Un argomento che verrà ripreso, anche se con qualche inversione di marcia, in *Ex Captivitate Salus*, nel momento in cui Schmitt mostrerà la sua rassegnazione nel sostenere che il ‘diritto’ è e deve essere ‘diritto dello Stato’, perché solo mediante questa estrema possibilità è possibile salvare ciò che del diritto rimane – ed in tal senso il binomio Chiesa-Diritto si rivela nuovamente ai suoi occhi più profondo, in quanto eccede la formalizzazione moderna¹⁸. Si ritorna, dunque, a *Teologia politica*: coniugando questo particolare asse concettuale (tutto moderno) con l’enucleazione che la problematica eccettuativa pone, Schmitt descrive la sovranità portatrice di decisione come volontà di pratica efficace al fine di proporre un pensiero sull’occupazione piena dello spazio della crisi, volto alla produzione di una forma che sappia modellare lo spazio secondo misura – in particolare, uno Stato che domini in virtù della propria forma l’intera dinamica della realtà che in rapporto ad esso si evolve, di contro alle formazioni di stampo liberale. Questo comporterebbe la fine della lunga e annosa *querelle* di una storia politica che, agli occhi di Schmitt, è andata via via formandosi in senso dualistico (Stato-società civile; obbligazione pubblica e obbligazione privata; legittimità contro legalità; rappresentazione contro identità, *etc.*¹⁹), dato che la decisione schmittiana, volendosi configurare come

¹⁷ Sul punto, cfr. G. Duso, *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 180: “Se è vero che Schmitt sembra postulare un dualismo metafisico consistente nei due regni, quello del puro diritto e della sua razionalità e quello empirico in cui ha luogo la forza, tuttavia tale dualismo in tanto è radicalizzato in quanto è anche superato: il riferimento al movimento dell’*Aufhebung* hegeliano non è qui gratuito [...] non solo per il rimando diretto ad Hegel da parte dello stesso Schmitt, ma anche perché è innanzitutto mediante lo hegeliano senso della *Wirklichkeit* che si può intendere il darsi di un piano concreto in cui compare insieme sia l’elemento ideale sia la dimensione fattuale, al di là di un isolamento frutto di astrazione”. Sul rapporto Hegel-Schmitt, sempre valido rimane J. K. Kervégan, *Op. Cit.*, il quale ritrova l’importanza del *Kronjurist* nell’essere, mediante la sua dottrina ‘decisionista’, l’espressione più cosciente e più radicale dell’emancipazione della tutela filosofica, nella misura in cui questa può essere identificata con quella di una forma di razionalità (e dunque, paradossalmente la filosofia del diritto schmittiana può essere intesa come una metafisica della positività, assolutizzando la decisione positiva costitutiva dell’ordinamento).

¹⁸ C. Schmitt, *Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47*, Köln, Greven, 1950, trad. it. *Ex Captivitate Salus. Esperienze degli anni 1945-47*, Milano, Adelphi, pp. 57-80. Sui rapporti tra Schmitt e il cattolicesimo, si veda M. Dahlheimer, *Carl Schmitt und der deutsche Katholizismus. 1888-1936*, Paderborn, Schöningh, 1998.

¹⁹ Questione ripresa spesso da Schmitt nella critica al liberalismo come pensiero reggente su coppie concettuali antitetiche ed escludenti, cfr. C. Schmitt, *Der Begriff des Politischen. Synoptische Darstellung*,



piena efficacia, individua un piano che è quello in cui si riconoscono cooperare tutti i fattori della concretezza:

Ogni concreta decisione giuridica contiene un momento di indifferenza contenutistica, poiché la conclusione giuridica non è deducibile (*ableitbar*) fino in fondo dalle sue premesse, e la circostanza che una decisione è necessaria resta un momento determinante di per sé. Non si tratta della nascita causale e psicologica della decisione, benché anche in tal caso la decisione astratta in quanto tale sia rilevante, bensì della determinazione del suo valore giuridico. [...] Che l'idea giuridica non possa mutare da sé sola si ricava dal fatto che essa non dice nulla su chi la debba usare. In ogni trasformazione (*Umformung*) è presente una *auctoritatis interpositio*. Non è possibile ricavare dalla semplice qualità giuridica di una massima una esatta determinazione di quale persona individuare o quale concreta istanza possa pretendere ad una autorità del genere. [...] Il fatto che la decisione sia stata presa nel luogo opportuno rende la decisione stessa relativamente — ma in certe circostanze anche assolutamente — indipendente dalla giustezza del suo contenuto e rende superflua ogni ulteriore discussione in merito, se pur vi siano ancora dubbi. La decisione diventa in quel momento indipendente dal suo fondamento ed acquista valore indipendente²⁰.

Per Schmitt, qui, la sovranità non può fare a meno del sovrano stesso, inteso come colui che si prende carico di tutta la serietà della decisione; in questo contesto, il *quis iudicabit* prende quasi la forma di un *apriori*: per quanto Schmitt non delinea precisamente, non indichi, un soggetto che ‘decide di decidere’, si è comunque di fronte ad una funzione che produce chi decide, designa il suo *Träger*. Concretamente, decide chi mette in opera la decisione, e dunque si ha decisione quando gli elementi dell'ordinamento riescono a stare assieme, ‘tengono’, senza smentire la forza formante della decisione personificata, radicandosi come *Ent-ortung* salvifica (e a tratti

Berlin, Duncker & Humblot, 2018, trad. it della seconda ed. del 1932 “Il concetto del politico” in *Le categorie del politico*, cit., pp. 87-165, in particolare p. 107 ss., come anche la sua ripresa in Id., *Staat Bewegung Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit*, Hamburg, Hanseatische Verlag, 1933, trad.it. “Stato Movimento Popolo” in Id., *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Vicenza, Neripozza, 2005, pp. 255-312, p. 279 ss. Sul punto, R. Badii, *Op. Cit.*, p. 40 ss e J.P. McCormick, *Carl Schmitt Critique of Liberalism. Against Politics as Technology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 31-120.

²⁰ C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., pp. 55-56, corsivo dell'autore.



provvidenziale²¹) dell'*Ordnung*²². Si è qui di fronte al meccanismo rappresentativo nella sua purezza, presentandosi la decisione come commistione e sostituzione di un elemento presente con uno assente, in un continuo rimando dialettico, mediante la regolamentazione di un'economia mimetica che in questo caso assume le logiche dell'attribuzione della competenza decisionale; importante però è notare come l'accento di Schmitt non cada su di una soggettività legittima e assoluta che preceda la decisione e la fondi. Non c'è, dunque, un sovrano cui spetti decidere: semplicemente, "sovrano è *chi decide* sullo stato d'eccezione²³".

2. La caccia, seconda giornata. Istituzione e mito politico.

1. Negli anni successivi alla prima edizione di *Teologia politica* Schmitt mette alla prova le prospettive delineate precedentemente, sempre però alla luce della necessaria unità di cui un ordinamento deve essere provvisto. Dopo aver tratteggiato le caratteristiche del concetto di sovranità, è l'esercizio della stessa all'interno delle istituzioni che la rendono possibile il punto in cui egli si concentra, dato che, come nota progressivamente, le stesse precedono il suo darsi²⁴.

²¹ Non ci è possibile parlare qui del rapporto tra secolarizzazione e decisione, se non altro perché ciò comporterebbe anche mobilitare una discussione sulla sociologia dei concetti giuridici. Rimandiamo a S. Chignola, "La politica, il Politico e il suo concetto. Koselleck, Schmitt e la Begriffsgeschichte", *Filosofia Politica*, 2 (2016), pp. 233-256 e alle sempre importanti annotazioni di C. Galli, *Genealogia della politica*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 100 ss.

²² Si veda qui G. Marramao, "La decisione senza presupposti e il fantasma dello stato" in G. Duso (a cura di), *La politica oltre lo Stato*, cit., pp. 69-87, in cui si sottolinea che l'infondatezza della decisione schmittiana, lungi da essere una brutta copia di un qualche afflato nichilistico, rimanda a "un già avvenuto processo di svincolamento dalle filosofie tradizionali della storia e dalle pretese organicistico-totalizzanti proprie della concezione reazionaria dello Stato. Questo lavoro non è più l'oggetto centrale, ma la base e il punto di partenza della considerazione schmittiana del politico come dimensione irriducibilmente specifica ed autonoma. Il 'nichilismo' schmittiano, il modo peculiare in cui si riaffaccia nella sua riflessione l'endiadi barocco-secentesca vuoto/decisione, è interamente pervaso dell'aroma del tempo [...]" (corsivo dell'autore).

²³ C. Schmitt, *Teologia politica*, cit., p. 33, corsivo nostro.

²⁴ Pensiamo, per esempio, ad un testo iconico della produzione schmittiana, *Cattolicesimo romano* (1925) in cui il grande merito della Chiesa è proprio di incanalare, senza spezzarle o farsi da esse consumare, le diverse anime presenti al suo interno – da cui la definizione di *Complexio Oppositorum* (Id., *Cattolicesimo Romano*, cit., p. 35). Diversi sono, peraltro, i rimandi alla forma giuridica che le varie realtà preesistenti intrattengono tra loro, ben coniugate però con l'infalibile decisione pontificia.



2. Diviene emblematica quindi la riflessione proposta nella *Dottrina della Costituzione*, opera in cui si nota un vero e proprio raccordo di considerazioni ad un tempo sulla decisione sovrana e sulle dinamiche dei gruppi appartenenti alla *Verfassung*. Ivi la domanda di Schmitt in merito alla messa in forma di un popolo si declina secondo due versanti responsivi, a livello di potere costituente: secondo principio di identità o secondo principio di rappresentazione²⁵. Il primo corrisponde all'idea democratica dell'immediata presenza del popolo: un popolo esiste concretamente, e in questo senso può essere sempre presente come unità politica. Il secondo corrisponde all'idea, legata principalmente all'istituzione monarchica (anche se ad essa non riducibile), per cui la rappresentanza permetterebbe di esplicitare e rendere visibile la *mise en forme* di un popolo mediante le sue proprie connotazioni, rinvenibili nella pubblicità, nell'esprimersi mediante personificazione e infine nella dialettica tra visibilità e invisibilità (siamo dunque lontani dal lessico della *Vertretung*, la rappresentanza privata degli interessi). L'attività rappresentativa consiste nel "rendere visibile e temporalmente presente un essere invisibile mediante un essere che è pubblicamente presente²⁶", un'attività qualificata come *existentielle*. Ora, se esiste disgiunzione classificatoria, non significa che tali principi possano e debbano esistere concretamente separati. Per Schmitt vi è l'intrinseca impossibilità logica della pura identità, e dunque del concetto di democrazia nella sua versione pura; di contro, si ha la descrizione di una forma che è quella in cui rappresentazione e identità si danno congiuntamente: ma ciò accade perché la rappresentazione è principio formale, e richiede l'elemento dell'identità nel suo processo proprio per essere quello che è, cioè rappresentazione. Come si diceva, questi due principi sono due lati del potere costituente; esso, secondo le indicazioni di Schmitt²⁷, è una volontà politica il cui potere o autorità è in grado di prendere la decisione concreta fondamentale sulla specie (*Art*) e sulla forma (*Form*) della propria esistenza politica, ossia di stabilire complessivamente l'esistenza dell'unità politica. La costituzione stessa, per

²⁵ Id., *Dottrina della Costituzione*, cit., p. 271.

²⁶ Ivi, p. 277. Si vedano qui le belle riflessioni di B. Accarino, *Rappresentanza*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 152-153.

²⁷ C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, cit., p. 109.



Schmitt, è da intendersi in senso materiale (*Verfassung*), ossia come la decisione concreta che un popolo si dà rispetto alla propria forma di esistenza. Peculiare qui appare la poliedricità dei ruoli attribuiti al popolo. Questo perché con popolo, ci dice Schmitt, viene indicata spesso una serie di grandezze e di soggetti la cui diversità giuridica, politica e sociologica è evidente; in merito a ciò si deve fare attenzione alle modalità di proceduralizzazione della sua volontà. Qui si installa il *leitmotiv* della critica alla costituzione weimariana, perché essa

Non è una forma politica autonoma, né una speciale forma di Stato, né una speciale forma di governo. Ma è un sistema di utilizzazione e commistione di diverse forme di governo e di legislazione al servizio di un labile equilibrio (*Gleichgewichts*)²⁸.

3. Tornando alla problematica dell'incanalamento della proceduralità volontaristica popolare all'interno della democrazia parlamentare, Schmitt dedica pagine interessanti alla trattazione del *referendum* e dell'iniziativa popolare²⁹ – riprese poi ampiamente nella *Dottrina* – e quindi al ruolo che spetta agli strumenti che costituiscono il momento di inalveazione di energia vitale mediante forme di democrazia diretta che in qualche maniera permetterebbero di conservare il *Volksgeist* della originaria volontà popolare al di là delle ovvie occasioni di sollevazioni rivoluzionarie: l'acclamazione e il voto segreto individuale, momenti in cui, teoricamente, il principio di identità dovrebbe essere realizzato al massimo grado. Ovviamente, queste due modalità di espressione comportano una serie di problematiche: il voto segreto potrebbe tranquillamente essere riconducibile ad una mera 'somma di opinioni private', mentre nell'acclamazione, nel concreto urlo di approvazione o rifiuto, il popolo appare presente ed esprime la sua

²⁸ Ivi, pp. 402-403. Sugli anni 'in lotta contro Ginevra, Weimar e Versailles', si veda l'efficace ricostruzione di S. Pietropaoli, *Schmitt*, Roma, Carocci, 2012, pp. 61-98.

²⁹ C. Schmitt, *Volksentscheid und Volksbegehren. Ein Beitrag zur Auslegung der Weimarer Verfassung und zur Lehre von der unmittelbaren Demokratie*, Berlin-Leipzig, De Gruyter, 1927, trad. it. "Referendum e proposta di legge d'iniziativa popolare. Un contributo all'interpretazione della costituzione weimariana ed alla dottrina della democrazia diretta", in *Democrazia e liberalismo. Referendum e iniziativa popolare e Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Stato*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 23-86.



volontà³⁰, ma è anche vero che tale presenza, qualora fosse possibile in uno Stato moderno, fa emergere con tutta forza la compartecipazione di elementi rappresentativi. Ossia, l'espressione di volontà è possibile in quanto è formulata – non *dal* ma *per* il popolo: ciò che permette quell'espressione è una richiesta fatta da altri, perché costitutivamente, sottolinea Schmitt, il popolo può rispondere ma non domandare³¹. Insomma, è la messa in forma delle volontà da parte della domanda che permette quell'unione delle volontà, al fine di costituire il procedimento che dall'identità conduce all'identificazione. Un procedimento impensabile senza la rappresentazione dell'unità. È interessante qui far luce anche su di un altro punto: se nel saggio sul *Parlamentarismo* caratteristica precipua della democrazia era la commistione di omogeneità (*Homogenität*) e identità, per cui ogni democrazia si fonda sul fatto che non solo l'uguale è trattato in modo uguale, ma che il non-uguale è trattato in modo ineguale³² (con, dunque, un'esclusione di fondo dell'elemento eterogeneo), nella *Dottrina* Schmitt ammette che:

L'uguaglianza (*Gleichheit*) democratica è essenzialmente *Gleichartigkeit*, e precisamente *Gleichartigkeit* del popolo. Il concetto centrale della democrazia è il popolo e non l'umanità. Se la democrazia deve essere soprattutto una forma politica, c'è solo una democrazia del popolo e non una democrazia dell'umanità³³.

In aggiunta, Schmitt sottolinea che “il pericolo di un'attuazione radicale del principio di identità si trova nel fatto che il presupposto essenziale – la *Gleichartigkeit* sostanziale di un popolo – viene finto (*fingiert wird*)³⁴”.

4. In sostanza, Schmitt cerca di puntualizzare, anche se polemicamente, un elemento importante: nel sistema di relazioni che vanno a definire il *proprium* del principio di identità, è riscontrabile un paradigma di finzione che si legittima sulla base

³⁰ Sull'acclamazione e i suoi nessi con la teologia politica, si veda M. Herrero, “Acclamations: a theological-political topic in the crossed dialogue between Erik Peterson, Ernst H. Kantorowicz and Carl Schmitt”, *History of European Ideas*, 45 (2019), 7, pp. 1045–1057.

³¹ C. Schmitt, *Referendum e proposta di legge*, cit., p. 66.

³² C. Schmitt, *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1926, trad. it. *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 31 ss.

³³ *Dottrina della Costituzione*, p. 307, trad. legg. mod.

³⁴ Ivi, p. 284.



di un argomento di pura utilità pratica: al fine di permettere il processo identificativo dell'identità del popolo, la finzione della *Gleichartigkeit* s'impone quale momento costitutivo dell'ordine giuridico. In tal senso, la *Gleichartigkeit* si configurerebbe paradossalmente non come una negazione della costruzione rappresentativa, ma come una sospensione della mediazione in funzione dell'urgenza relativa alla necessità di conferire stabilità alla nozione di popolo, nozione che senza la determinazione identitaria di una grandezza uguale a se stessa in virtù di una somiglianza specie-specifica, che ha i tratti dell'omologazione *sub judicio juris*, certamente si presenta come una finzione euristicamente utile (perché, pragmaticamente, permette di rendere in un certo senso operativo il popolo nella Costituzione) ma, dall'altro, prende l'aspetto di un dispositivo fittizio intriso di normativismo, in quanto costruzione che per permanere nella sua posizione operativa è necessitato a rifiutare la finzione stessa³⁵. È come se Schmitt a questo livello dicesse che, se il popolo, al fine di essere popolo (cioè identico a sé) è costretto a passare per le maglie della *Gleichartigkeit*, allora deve portare con sé la scissione tra la sua naturale componente energetica vitalistica e l'alterità della forma in cui viene costretto ad operare, rimanendo scisso nella radicale differenza tra una necessaria espressione di pura volontà (che dovrebbe esprimersi nella decisione esistenziale per una forma che sia anche immagine identica della sua condizione – e, quindi, in un certo senso, coscienza del riconoscimento possibile dei raggruppamenti amico-nemico) e un ordinamento che non rispecchia a pieno il disegno su cui la vita del popolo sta cercando di imprimersi. Insomma, il meccanismo della *Gleichartigkeit* tiene

³⁵ Cfr. G. Duso, *La Rappresentanza Politica*, cit., p. 163. Il rapporto di Schmitt con la finzione e il suo lessico è complesso ed articolato, ed è difficile tenerne conto qui. Se certamente egli si dimostra un lettore attento di Vaihinger e rinviene in Savigny il più alto esempio di teoria della finzione giuridica (e alcune delle tematiche espressamente affrontate in alcuni testi giovanili, come *Legge e Giudizio* rivelano questi echi), è anche vero che spesso la semantica dell'artificio viene riconsiderata rispetto al suo lato prettamente macchinico e procedurale (e, quindi, in senso dispregiativo) nel momento in cui egli deve confrontarsi con il positivismo giuridico. Sulla teoria della finzione in Savigny, rimangono importanti le pagine di R. Orestano, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, vol. I, Giappichelli, Torino, 1968, pp. 21-31; su come Schmitt riprenda determinate tematiche della tradizione giuridica (pur smarcandosi da essa), si veda M. Fioravanti, *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento*, in P. Schiera, G. Gozzi (a cura di), *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania*, cit., pp. 51-104. Interpreta l'intera dottrina decisionistica schmittiana alla luce della finzione giuridica invece A. F. de Sà, *O Poder pelo Poder*, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2009, cap. IV.



aperta la ferita tra meramente giuridico e intensamente politico. In questo passaggio cardine, Schmitt sta cercando, anche attraverso i nessi concettuali con le tematiche plebiscitarie, di pensare ciò che proverà a esplicitare più avanti, cioè la decisione come immanente ai processi di normazione. Non dunque ciò che semplicemente ‘mette in forma’ (come poteva secondo lui risultare da una arrischiata deviazione ‘normativista’ del suo decisionismo), ma quel processo di conservazione dell’energia che in qualche modo riproduce la decisione su più livelli, nei quali essa funziona in quanto si determina l’adesione che ad essa è necessaria³⁶ – ossia quella tipologia di consenso che permette alla decisione di non calare semplicemente in forma verticale, e di indicare quei processi di adesività che le permettono di continuare a funzionare.

5. Qui si inserisce la riflessione sul mito politico. Schmitt, già nel giovanile scritto su Daübler mostrava come il procedere mitico (ossia il ricorso ad immagini ancestrali che suscitavano l’intuizione di uno schema originario, il quale ha presa sul reale garantendogli tenuta) diveniva perfettamente appianabile (per quanto non riducibile) a quello concettuale, giacché esso può fornire “il materiale per la colossale costruzione” di una formulazione filosofica. Schmitt ne dà l’esempio con i seguenti versi daübleriani: “Un elemento, non un comando, crea fatti di diritto” e “Prima c’è il comando. Gli uomini vengono dopo³⁷”. Detto altrimenti, se il concetto positivo ha potenza formante e classificatoria perché calato nella prospettiva storica, esso non avrebbe la perfetta capacità di descrivere compiutamente l’evento fondatore di un processo (che per Schmitt assume caratteri mitici, appunto, nel senso qui di ‘momento della scaturigine rivelativa’, ciò che permette di riflettere a partire dall’evento stesso). Puntualizza Schmitt:

È solo apparentemente sregolata (*regellos*) la spensierata fantasia che partorisce questa inebriante ricchezza di immagini e di pensieri. In realtà ogni cosa è ragionata e costruita fin nei minimi dettagli. La difficoltà a restituirne il contenuto in maniera esauriente non sta nella

³⁶ Di qui le attente letture schmittiane di Hauriou. Su Hauriou, cfr. S. Chignola, *Diritto Vivente, Ravaisson, Tarde, Hauriou*, Macerata, Quodlibet, 2020, p. 165 ss.; sui rapporti (e gli smarcamenti) di Schmitt con Hauriou, M. Croce, A. Salvatore, *The Legal Theory of Carl Schmitt*, cit., p. 94 ss.

³⁷ C. Schmitt, *Theodor Däubler's 'Nordlicht'. Drei Studien über die Elemente, den Geist und die Aktualität des Werkes*, München, Typograf Georg Müller, 1916, trad. it. *Aurora Boreale. Tre studi sugli elementi, lo spirito e l'attualità dell'opera di Theodor Däubler*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1995, p. 65. L’ultima frase era stata posta da Schmitt a suggello di *Valore dello Stato*.



disordinata confusione della poesia, ma nel fatto che i pensieri stessi sono diventati in tutto e per tutto atmosfera, immagini (*daß die Gedanken ganz zu Stimmungen, zu Bildern geworden sind*) che si relazionano tra di loro più secondo l'irrazionale ritmo di un dipinto o di una sinfonia che non secondo regole discorsivo sistematiche. La via attraverso cui viene raggiunto il superamento artistico dell'enorme quantità di materiale filosofico e storico culturale, sembra essere quella secondo cui un processo colto con appassionata intensità di sguardo, nel momento stesso in cui viene vissuto, è trasformato in raffigurazione e solo dopo in poesia (*Der Weg, auf dem die künstlerische Überwindung des enormen philosophischen und kultur-historischen Stoffes erreicht wird, scheint der zu sein, daß ein mit heftigster Intensität des Schauens erlebter Vorgang im Augenblick des Erlebens zum Gemälde umgeschaffen und dann erst gedichtet wird*)³⁸.

Fa certamente scalpore la possibilità che qui Schmitt pare solo accennare: l'irrazionale può essere un principio organizzativo nel momento in cui esso viene trasposto mediante immagini. Il flusso 'irrazionale' (che qui, più che nel termine canonico di sregolato e sensualmente violento sembra semplicemente essere inteso come 'mancante di una razionalità propria' in quanto necessitante di altro per essere normato) viene imbastito in una composizione che cattura la peculiarità dei soggetti senza però manipolarli, senza quindi far calare su di essi la precisione di una tecnica a loro estranea. La cattura di questi elementi è precisamente la funzione normativa insita nella poesia di Daübler, ad un livello così alto da far parlare Schmitt di *leibgewordene Idee*, idee divenute vive, o, meglio ancora, *incarnate*³⁹. Le immagini mitiche riescono ad astrarre dal concreto e dall'operare del concetto perché recuperano ciò che del concetto è fonte e vita.

6. Questo uso originario dell'immagine mitica, tuttavia, sembra essere una via per pochi 'ispirati', come appunto il grande poeta Daübler. La difficoltà di incanalare l'energia del mito nella sua purezza in un orizzonte normativo apparentemente abbandona Schmitt, il quale però sembra porre una distinzione tra 'puro mito' (come quello che si evince in Daübler) e 'mito politico'. In una delle sue molteplici critiche al carattere estetizzante dei cosiddetti romantici politici, Schmitt sostiene che il loro modo di

³⁸ Ivi, p. 70, trad. legg. mod.

³⁹ Ivi, p. 71. Importante su questi rapporti lo scritto di N. Sombart *Die deutschen Männer und ihre Feinde. Carl Schmitt – ein deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos*, Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1997, cap. VI, come anche M. Palma, "Nemico reale e nemico in figura. Carl Schmitt e la Grande guerra", in G. Guerra, M. Latini (a cura di), *Gli intellettuali e la guerra*, b@abelonline/print 18-19/2015, pp. 73-85.



condurre un'esistenza 'politica' manca di razionalità e di forma; ma questa irrazionalità va distinta da quella del mito essendo che "la creazione di un mito politico o storico scaturisce (*entspringt*) da un'attività politica e che il complesso delle ragioni che rendono credibile un mito, a cui neppure questo si può sottrarre, è l'emanazione (*Emanation*) di un'energia politica: soltanto in una guerra reale può nascere un mito [...]"⁴⁰. Schmitt, sempre attento e limpido nelle sue definizioni, sembra invece qui abbastanza oscuro: quello che viene alla luce in questo passo è come il mito politico non si caratterizzi come immediata intuizione fiduciosa del contenuto dell'immagine mitica (come accadeva nel mito 'genuino' illustrato da Daübler) da parte dell'osservatore; il mito politico sembra essere relativo all'aspetto energetico che determina la forma stessa del mito, includendo il medesimo all'interno di un processo concluso. Il mito politico nasce dall'attività politica perché in questa *Aktivität* (energetica, esistenziale, vitale) si viene sottomessi alle leggi dell'intelligibilità riguardo all'emanazione di energia politica. E dunque, il mito politico è il precipitato dell'energia politica emesso durante l'attività politica nel momento in cui si intuisce che quell'energia politica può essere messa in forma grazie alla stessa capacità agglutinante di quella energia politica. Insomma, si ha mito politico quando si riesce, attraverso le lenti di una codificazione, a ricondurre ad unità l'esistenziale e concreto processo politico senza, tuttavia, garanzie di tenuta dello stesso⁴¹.

7. Una riflessione più ampia su questa tematica la si ha nel saggio sul parlamentarismo, il quale si chiude con l'analisi dei miti politici, con particolare riferimento alla figura di Sorel⁴²: lo stesso parlamento, annunciava il giovane Schmitt in

⁴⁰ C. Schmitt, *Politische Romantik*, München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1919, trad. it., *Romanticismo politico*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 236, trad. legg. mod.

⁴¹ Il mito politico così inteso da Schmitt sembra essere un ricordo illanguidito di quanto si affaccia, nella tradizione culturale tedesca, nelle 'forme esemplari' della 'religione della morte', da Goethe a Lessing, a Winckelmann giungendo infine a Benn e Thomas Mann – nonché, naturalmente, in versione impoverita e raffazzonata, alla mistica nazista (su cui F. Jesi, *Germania Segreta. Miti nella cultura tedesca del '900*, Milano, Nottetempo, 2018, pp. 214-266). Come ricorda Dini, l'appello frequente (anche se puntiforme) al mito di Schmitt ad un certo punto della sua carriera, al suo "carattere istintivo, primordiale [...], è motivato da un'istanza realistica, quasi necessaria. Lo impone l' 'assolutismo della realtà'" (V. Dini, "Mito politico, Stato, partito, movimento", in *Filosofia Politica*, 3 (2014), pp. 435-448).

⁴² L'analisi dei passaggi su Sorel e sul mito andrebbe condotta di pari passo con quella benjaminiana di *Zur Kritik der Gewalt*. Qui ci limitiamo a rimandare a G. Raciti, "Una lettera di Carl Schmitt a Walter



Cattolicesimo Romano, era soggetto ad una certa forma di mitologizzazione, ossia subiva la reificazione metamorfica di un discorso mitico-immaginario in chiave epistemica, al fine di poter essere usato come catalizzatore energetico (*ex parte* borghesia, nello scritto sul cattolicesimo)⁴³; ebbene, mitologia politica e parlamentarismo sono collegati, per Schmitt, non solo perché quest'ultimo diventa uno standardo dietro cui si barrica l'indecisionismo borghese, ma anche per il rapporto contrastivo che esso instaura con le teorie dell'azione diretta, principalmente irrazionaliste, come la dittatura del proletariato. Un irrazionalismo figlio, tuttavia, di una certa concezione razionale borghese: non tanto perché, come vorrebbe la vulgata, un eccesso di razionalismo sfocia immancabilmente nel suo contrario, bensì perché il mito politico per Schmitt funge qui da catalizzatore psicologico: è una dottrina della decisione immediatamente attiva⁴⁴. Ossia, se la tradizione liberale borghese 'razionalista' si traduceva storicamente nell'espletamento parodistico di se stessa come *clasa discutidora*, il mito politico permette di far passare gli uomini da una condizione precritica 'passiva' ad una decisionale 'attiva' senza passare per il processo di *Zivilisation*⁴⁵. Schmitt guarda attentamente a questo processo, non solo per il lato che evidentemente più lo preoccupa – quello che vedrebbe, sorelianamente, l'ultimo residuo del 'grande entusiasmo' ispiratore di mitopoiesi nello 'sciopero generale' – ma anche e soprattutto per quanto Sorel ha da dire riguardo alla deriva sterilmente intellettualista della classe borghese: la discussione è tradimento dell'energia politica, dell'entusiasmo, da cui tutto dipende. Invece il mito politico è in grado di ricreare quella grande dicotomia che permette di ritrovare nuove risorse di senso per condurre verso ciò

Benjamin", *Cultura tedesca*, 57 (2019), pp. 305-319. Schmitt aveva pubblicato a parte nel '23 quello che sarebbe divenuto l'ultimo capitolo del saggio sul parlamentarismo, incentrato appunto sulla teoria politica del mito.

⁴³ C. Schmitt, *Cattolicesimo romano*, cit., p. 55.

⁴⁴ E quindi, come nota Mancuso, la teoria soreliana del mito politico viene da Schmitt guardata in maniera simpatetica ricercandone più le note consonanti e distruttive, che i punti di distanza (F. Mancuso, "C. Schmitt interprete di Georges Sorel", in P. Pastori, G. Cavallari (a cura di), *Georges Sorel nella crisi del liberalismo europeo*, Ancona, Affinità elettive edizioni, 2001, pp. 551-559). Per un quadro generale sulla filosofia politica soreliana, si rimanda a G. Cavallari, *Georges Sorel. Archeologia di un rivoluzionario*, Camerino, Jovene, 1993.

⁴⁵ C. Schmitt, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, cit., p. 95.



che è il criterio stesso del politico, la coppia dinamica relazionale *Freund-Feind*⁴⁶. La chiusa del saggio è di straordinaria importanza: esistono delle gradazioni di intensità tra diverse tipologie di miti politici (e, quindi, esiste una gerarchia tra miti politici in base alla loro efficacia unificante), proprio in base alla loro capacità di evocare, più o meno direttamente, un'unità immediata all'interno dei gruppi. Sorel invocava l'immagine del borghese come "ultimo nemico dell'umanità in generale" (ponendosi in continuità con "l'ideologia socialista e comunista", che Schmitt ha cura di ricostruire)⁴⁷, ma questo mito politico viene intercettato e dirottato 'a est':

Qui essa [*l'immagine del borghese, nds.*] poté dare nuova vita all'odio russo per la complicatezza, l'artificialità e l'intellettualismo della civilizzazione europeo occidentale e da questo stesso ricevere nuova vita. In terra russa si unirono tutte le energie che questa immagine aveva creato. Entrambi, il russo come il proletario, videro in quel momento nel *bourgeois* l'incarnazione di tutto ciò che, come un meccanismo mortale, tentò di asservire il loro tipo di vita. [...] Ma di essa [*dell'immagine del borghese*] s'impadronisce un mito che non sorge più puro dagli istinti della lotta di classe, bensì contiene forti elementi nazionali. [...] Anche gli altri esempi di miti, che Sorel menziona, nella misura in cui cadono nel tempo moderno, provano che il mito più forte è presente nell'elemento nazionale. Le guerre rivoluzionarie del popolo francese, le lotte spagnole e tedesche di liberazione contro Napoleone sono sintomi di una energia nazionale. Nel sentimento nazionale sono attivi elementi differenti presso i diversi popoli nei modi più vari: le rappresentazioni più naturali di razza e origine, un 'terrisme' a quanto pare più tipico dei ceppi celto-romanici; poi lingua, tradizione, coscienza di una cultura e formazione comuni, coscienza di una comunanza di destini, una sensibilità per l'essere in sé diversi – tutto ciò si muove oggi nella direzione dei conflitti nazionali più che di quelli di classe⁴⁸.

⁴⁶ Non è un caso, infatti, che le lezioni universitarie di Schmitt del '25-'26 abbiano come nucleo tematico 'il concetto del politico', che poi si espliciterà nella prima versione del suo saggio più famoso (cfr. quanto Schmitt annota in prima pagina alla prima edizione de *Il concetto del politico* (Id., *Il concetto del politico* in Id., *Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-Versailles. 1923- 1939*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 105-117).

⁴⁷ Schmitt, nonostante le intense (anche se parziali) letture di Marx, non ne ha mai compreso fino in fondo le proposte (*in primis*, la concezione del capitale come rapporto sociale): ne è la testimonianza di come, in numerose opere, molteplici e diversi movimenti di ispirazione marxista vengono rubricati sotto l'etichetta generale di 'anarchismo', 'leninismo', etc., termini che in Schmitt sembrano oscillare attorno al medesimo significato. Su queste interpretazioni schmittiane, si veda C. Galli, *Genealogia della politica*, cit., 52-56. Il borghese "ultimo nemico dell'umanità" è in C. Schmitt, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, cit., p. 103.

⁴⁸ Ivi, pp. 103-104.



Un mito politico che sappia incanalare le energie vitali ed esistenziali all'interno di una compagine nazionale (richiamando in sé le suggestioni dei costumi, delle tradizioni, dell'attaccamento all'elemento *volkish*) ha dunque più appiglio nella coscienza di chi vi incorre perché più totalizzante. Esso può esprimere *sintomaticamente* maggiore capacità di conservazione dell'energia politica di un popolo – di contro, invece, allo sciopero generale e alla lotta di classe, ritenuti da Schmitt non all'altezza di una corretta circolazione sistematicamente conclusa ed escludente dell'attività politica. E dunque, il mito politico così come lo intende Sorel non è una via praticabile, per il giurista, perché troppo aperto alla lacerazione improvvisa del carico irrazionale che l'aspetto mitico del mitologico-politico si porta innanzi. Il mito politico va pensato in direzione della forma, non solo verso la trasformazione dell'esistente, e quindi si deve assicurare una qualche durata all'azione che viene messa in moto dall'azione politica⁴⁹. Il mito politico va dunque organizzato secondo una verticalità che sembra ricostruirsi attorno alla forza formante (e razionale) della decisione, in vista della stabilizzazione dei comportamenti che dovrebbero sottostare al mito politico stesso. Insomma, Schmitt, “esperto di mitologia politica”, sarà stato colpito poco dall'accezione soreliana del mito politico; tuttavia, quello che deve averlo solleticato era il problema di fondo che suscitava: l'ansia di scioglimento di un nodo storico ben determinato, quello della durata della tenuta dell'ordinamento mediante composizioni di singolarità che possano anche ritrovare un criterio di efficacia nel loro agire⁵⁰.

3. La caccia, terza giornata. Frontiere dell'istituzione, spazi del mito.

1. Possiamo quindi alla fine unire i punti del nostro discorso. Al fine di fuggire la struttura epistemologica della *Gleichartigkeit*, così come era stata delineata nella *Dottrina della costituzione*, viene proposta da Schmitt, nei suoi anni più compromessi, una

⁴⁹ Cfr. C. Galli, *Genealogia della politica*, cit., p. 50, come anche, per vie traverse D. Trierweiler, “Georges Sorel et Carl Schmitt: d'une theorie politique du mythe à l'autre”, in Y. C. Zarka (coordonné par), *Carl Schmitt ou le mythe du politique*, Paris, PUF, 2009, pp. 15-46.

⁵⁰ B. Accarino, *Rappresentanza*, cit., p. 141.



soluzione radicale. Assistiamo qui ad una vera e propria mutazione (anche se non a una completa scissione) del campo di intensità di riferimento: si ha il passaggio da un pensiero politico che descrive e lascia aperto il problema della relazione tra un non-rapporto (decisione-comunità) ad uno in cui vengono invece enucleati ordinamenti sovrapersonali, pre-dati, ossia spazi d'azione concretamente esistenti in cui si possa assistere al pieno dispiegamento delle energie vitalistiche della sostanza popolare. La più celebre di queste formulazioni si trova in *Stato, Movimento, Popolo*, in cui, come da titolo, Schmitt riarticola in tre parti l'unità politica:

Che il partito nazionalsocialista non sia per nessun punto di vista un 'partito' nel senso del sistema pluralistico dei partiti oggi superato, s'intende da sé. Esso è il corpo direttivo (*Führungskörper*) che sostiene Stato e popolo. La legge contro nuove formazioni di partiti del 14 luglio 1933 gli assicura questa unica ed esclusiva posizione di priorità [...]. Il rappresentante del *Führer* e il capo di stato maggiore delle SA diventano membri del governo del Reich per garantire la collaborazione più stretta dei posti di servizio del partito e della SA con le autorità pubbliche. [...] Ma le linee organizzative fondamentali sono date dal triplo accordo Stato, movimento, popolo, e vanno logicamente intese in questo senso, che Stato, movimento, popolo sono distinti ma non divisi, legati ma non fusi⁵¹.

Segue poco dopo un passaggio in cui il giurista mostra come dovrebbe esplicitarsi la connessione tra le due figure dell'*Artgleichheit* e del *Führer*:

Questo concetto di direzione proviene interamente dal pensiero concreto, sostanziale, del movimento nazionalsocialista. È sintomatico che ogni immagine fallisca affatto, e che ogni immagine calzante sia subito già più di un'immagine, o di un paragone, sia appunto già direzione nella cosa stessa. Il nostro concetto non ha bisogno né è capace di un'immagine che gli faccia da intermediaria o di un paragone che lo rappresenti. Esso non discende né da allegorie e rappresentazioni barocche, né da una 'idée générale' cartesiana. È un concetto dell'immediato presente (*Gegenwart*) e di reale presenza (*Präsenz*). Per questa ragione esso implica, anche, come esigenza positiva, una "assoluta *Artgleichheit* tra *Führer* e seguito". Sull'*Artgleichheit* è fondato tanto il continuo e infallibile contatto tra *Führer* e seguito quanto la loro fedeltà reciproca. Solo l'*Artgleichheit* può impedire che il potere del *Führer* diventi tirannia e arbitrio; solo essa è la ragione della differenza da ogni dominio di una volontà eterogenea, per quanto intelligente o vantaggiosa⁵².

⁵¹ C. Schmitt, *Stato, Movimento, Popolo*, cit., pp. 276-277, trad. legg. mod.

⁵² Ivi, pp. 306-307, trad. legg. mod.



Le conseguenze sono diverse: per prima cosa, quando la sfera del diritto non è riducibile a quella della sua formalità si scopre un ordine costituito dalla concreta unità di fattori politici, sociali, e religiosi che indicano il campo concreto in cui la decisione trova il suo contesto. La decisione, in questo caso, può, e deve, se e solo se in accordo con la complessità della *Gesellschaft*. Più specificamente, il non essere fondato della decisione è il suo essere in relazione con tutto, un tutto già preesistente e problematico, conflittuale, eccettuativo. In seconde cose si assiste all'annichilimento della 'distanza di rispetto', tra *Führer* e popolo, cioè l'annullamento della messa in prospettiva del principio fondatore sotto le apparenze della forma rappresentativa. In tal senso Schmitt certamente mantiene il lessico della produzione teatrale, per cui il campo concettuale che viene a delinearsi tende a rientrare nella semantica della visione, dell'individualizzazione, per cui alla (non) decisione spontanea del *Führer* corrisponde un 'essere visto' del nemico nelle sue caratteristiche esteriori, tuttavia, ciò è delineato in maniera decisamente nuova. Manca qui un'elaborazione realmente razionale, di modo che possa prodursi un modello del tutto nuovo di organizzazione politica non riducibile a quello formale della sovranità moderna né a quello classico di governo, esplicitamente rifiutati: non c'è spazio per Platone, per il Papa o per l'Imperatore⁵³. Non c'è alcuna distanza qui, né apparente né reale. C'è forse una specie di sociologia della funzionalità legata alla semiotica materiale del visibile. La decisione deve essere vista, non deve essere capita. Qui entra in gioco l'*Artgleichheit* – astutamente posizionata di contro alla precedente *Gleichartigkeit*. Configurandosi come una sorta di portato mitico immaginativo, e come tale non decifrabile, non essendo una 'soglia' razionalizzabile mediante conoscenza positiva, l'accesso alla sua realtà opera una trasformazione metamorfica in chi cerca di accedervi o è soggetto al suo operare. In questo senso ha valore di mito politico, perché, per essere fatta funzionare, la componente sentimentale e immaginativa deve essere messa in forma

⁵³ Le immagini, e le loro successive critiche, sono offerte dallo stesso Schmitt (ivi, pp. 305-307). Su come la *Führertum* sia un tentativo di andare oltre il moderno concetto di rappresentanza, V. Suuronen, "Carl Schmitt as a Theorist of the 1933 Nazi Revolution: The difficult Task of Rethinking and Recultivating Traditional Concepts", *Contemporary Political Theory*, 20 (2020), 2, pp. 341–363, in particolare pp. 357-358.



tramite le maglie di una *scientia juris* (patrimonio del ceto dei giuristi) che ne permette la sostanzializzazione in termini di riempimento contenutistico di elementi simbolici che permetterebbero di catalizzare, deformatole perché semplificate, le esperienze e le storie che i concetti possiedono verso una proceduralità delle organizzazione delle azioni che potremmo definire semi-spontanea⁵⁴.

2. Da parte di Schmitt c'è quindi una diabolica lucidità nel cogliere la possibilità che l'azione del *Führer* possa essere concepita come azione tirannica, ma ciò che in realtà la rende qualitativamente inconfondibile con un qualsiasi arbitrio è che essenzialmente l'azione del *Führer non è solo del Führer*. Perché essa è la sintesi, nell'immagine del *Führer*, di una continuità di intendimenti e sentimenti, un orientamento complessivo della realtà umana che in lui si riconosce, e in cui la formazione mitologica dell'*Artgleichheit* gioca il ruolo paradossale di mediazione immediativa, ossia di orizzonte assiomatico condiviso che rende possibile l'istituirsi del popolo nella costituzione del corpo (più o meno metaforico) del *Führer*. In un certo senso qui ci troviamo di fronte ad una costruzione mitologica che ha essenzialmente il compito di rovesciare in positivo quella che viene avvertita – e Schmitt certamente la avverte come tale – una palese aporia, ossia la cancellazione stessa della possibilità del linguaggio (in questo caso la grammatica giuridica) nella eliminazione della distanza tra soggetto e soggetto, e che preclude la possibilità stessa dell'evento soggettivo. Schmitt se ne rende talmente conto da correggere

⁵⁴ Facendo sempre riferimento all'intelligente produzione jesiana, potremmo dire che Schmitt sta mostrando come si produce un mito tecnicizzato, ossia il risultato di un mito 'genuino' che è passato attraverso le maglie ideologiche della 'macchina mitologica'. Sul punto almeno F. Jesi, *Esoterismo e linguaggio mitologico*, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 21-50; Id., *Germania segreta*, cit., pp. 37-91; Id., *Cultura di destra*, Roma, Nottetempo, 2011, cap. I. Lo stesso Schmitt, nella famosa conferenza sui legisti del '42, sosterrà il ruolo di un altro grande mito politico, l'immagine del diritto romano per i francesi, il quale ebbe il grande merito di rendere operativamente organizzato il regno del re di Francia, rendendolo 'legge vivente' (C. Schmitt, "Die Formung des französischen Geistes durch den Legisten", *Deutschland-Frankreich*, 2 (1942), pp. 1-30, trad. it. "La formazione dell'esprit in Francia per mezzo dei legisti", in Id., *La formazione dell'esprit in Francia e altri scritti sull'Europa e sullo Stato*, Genova, Il Melangolo, 2015, pp. 63-102, cit. a p. 77). Non potendoci soffermare su questo importante testo schmittiano, ci teniamo per l'economia del discorso a sottolineare una cosa: per Schmitt qui i legisti francesi, sfruttando l'energia inespressa del mito (che diviene mito politico una volta incanalato attraverso la loro scienza giuridica) del diritto romano, creano un concetto che permette loro di eliminare letteralmente tutte quelle forze concrete che situazionalmente si presentano come un nemico per la nazione, ossia il pluralismo delle rivendicazioni giuridiche nobiliari ed ecclesiastiche, riuscendo così a 'inventare' la nazione francese.



il tiro, l'anno direttamente successivo, negli scritti complanari a *Stato, Movimento, Popolo*, ossia *Il Führer protegge il Diritto*⁵⁵ e *I Tre Tipi di Scienza Giuridica*: in questo senso egli ripropone, ed enfatizza, di contro sempre al sistema parlamentare, non la decisione come avvenimento puntiforme, bensì la decisione incanalata che, operando nel 'plebiscito di ogni giorno', assicuri la sua stessa proceduralità per bocca del *Führer*. Il vero potere, in questa teoria istituzionale, è dislocato in altre mani, quelle dei giuristi⁵⁶, i quali sapientemente preservano ciò che rende l'ordinamento tale, ossia la normalizzazione e l'esecuzione di pratiche concrete che hanno come sfondo omnicomprensivo e legittimante il mito politico dell'*Artgleichheit*. Le stesse clausole generali, oltretutto, si dimostrano concetti discriminanti caricati simbolicamente per mezzo di un processo di mitologizzazione, e derivano direttamente dall'orizzonte assiomatico dell'*Artgleichheit* stessa⁵⁷: se quindi concetti come "buon costume, buona fede, ragionevolezza e non ragionevolezza, causa essenziale, etc. (*gute Sitten, Treu und Glauben, Zumutbarkeit und Nichtzumutbarkeit, wichtigen Grund, usw.*)⁵⁸" certamente rappresentano il punto di forza dell'istituzionalismo di marca schmittiana (giacché in esse v'è un riferimento di stampo assiologico che ne permette l'ancoraggio ad una realtà ordinamentale intrisa di concretezza), ne rappresentano anche la deriva, perché si rivelano un puro strumento biopolitico, dovendo espungere ciò che dell'ordinamento non permette la lineare riproposizione: il nemico politico⁵⁹. L'istituzionalismo, per come lo pensa Schmitt (almeno durante la sua fase gloriosa tra i vertici giuridici del nazismo) o, meglio, il *Konkretes Ordnungs- und Gestaltungsdenken*, non può che essere un istituzionalismo

⁵⁵ Id., "Der Führer schützt das Recht", *Deutsche Juristen-Zeitung*, 15 (1934), pp. 945-950, trad. it. *Il Führer protegge il diritto*, in *Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra-Versailles. 1923- 1939*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 327-335. Da notare come il saggio, già dal titolo, rechi un'implicita critica alla 'decisione sovrana' arbitrariamente intesa dalla vulgata nazista: il *Führer* non è creatore *ex novo* della grammatica giuridica, bensì la stessa pre-esiste ai suoi processi di normazione, relegando la sua figura ad un mero 'custode' di quanto in realtà è già latentemente operativo.

⁵⁶ Sul 'nuovo concetto di giurista' nella variante istituzionale di Schmitt si vedano le belle riflessioni di M. Croce, A. Salvatore, *L'indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione*, Macerata, Quodlibet, 2021, cap. 7, *passim*.

⁵⁷ C. Schmitt, *I tre tipi di scienza giuridica*, cit., pp. 16-17; Id., *Stato, Movimento, Popolo*, cit., p. 307 ss.

⁵⁸ C. Schmitt, *I tre tipi di scienza giuridica*, cit., p. 62.

⁵⁹ Si veda qui quanto sostiene G. Stella, *Sovranità e diritti*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 223-233.



‘mitologico’, nel senso che l’unica condizione possibile per il suo darsi è il completo affidamento alla vaghezza del contenuto del mito politico, precipitato (propagandistico a sfondo razziale) della decisione del *Führer* filtrato dalla produzione del sociale compiuta dal ceto dei giuristi⁶⁰.

3. Concludendo, vorremmo cercare di tirare le somme di questo breve (e certamente non esaustivo) percorso, ma contemporaneamente gettare un ponte per una riflessione ulteriore, esplicitabile qui solo per accenni. Si ha la sensazione che tutta una serie di considerazioni che sembrano andare verso questa variante, personalissima, di istituzionalismo, siano momenti in cui nella riflessione schmittiana si apre essenzialmente una qualche percezione di un problema di lunga data, nella sua produzione: non solo il riconoscimento di una realtà complessa, ma la necessità del mantenimento di un punto di vista a partire dal quale la si possa afferrare e riordinare nell’ambito di una transazione continua con il rinnovarsi della sua fenomenologia. Relativamente a questo punto, una prospettiva istituzionale certamente illanguidisce, fino a farla scomparire, la distinzione tra giuridico e meta-giuridico, e quindi effettivamente tende a rendere immediatamente evidente ciò che in una prospettiva giuridica e teorico-politica formalista comporta un complessissimo lavoro interlinguistico tra le forme politiche, nonché un discorso sui processi metapolitici e sociali che in qualche maniera si correlano a questa. Tuttavia, il ‘pensiero concreto della formazione dell’ordine’, pone Schmitt e il suo istituzionalismo nuovamente di fronte al radicalizzarsi del dispositivo moderno di sovranità, che si esplica nell’unità politica della *Gesamtordnung* concreta in cui le organizzazioni, i gruppi, le tradizioni e le istituzioni sono portati a vivere, e quindi a ricadere nel meccanismo concettuale razionale della moderna sovranità, con i suoi rapporti di obbligazione⁶¹. Eppure, se Schmitt esce da questa parentesi istituzionale (la cui formalizzazione ed esplicitazione coincide, né più né meno, con gli anni di compromissione) sconfitto, sia giuridicamente che personalmente (tanto da limitare i suoi interventi giuridici dopo

⁶⁰ M. Croce, A. Salvatore, *L’indecisionista*, cit., pp. 140-141.

⁶¹ Attento lettore di questi rapporti, soprattutto in Schmitt è G. Miglio, *Carl Schmitt. Saggi*, Brescia, Morcelliana, 2018, p. 20 ss. che si concentra sul rapporto tra obbligazione politica e contrattuale.



l'accusa intentatagli dai vertici del partito), egli ne guadagna dal punto di vista concettuale, trovando un apporto significativo alla sua ricerca di stabilità dell'ordinamento: l'esperienza del mito politico si intreccia con la dimensione propriamente politica nel momento in cui il popolo viene convogliato e catalizzato in una dimensione ordinante-ordinata non perché la stessa pre-esiste e dà forma al popolo stesso, ma perché essa va ad armonizzarsi con la forma tipicamente moderna dell'artificio macchinico sovrano, senza però dover soggiacere al declino dello Stato moderno, offrendo, quindi, forse, una via di fuga rispetto alla tenuta dell'ordinamento⁶².

4. Schmitt, allora, pur mantenendo un velato interesse per la pratica dell'istituzione⁶³, si smarca, diluendo il suo discorso con costanti riferimenti a nozioni che trovano la loro appartenenza più all'oscura semantica del mito che a quella luminosa del diritto: il potere non è più solo un qualcosa direttamente esercitato da qualcuno su qualcun altro ma è rete interattiva di forze che una funzione ordinatrice tende a orientare e convogliare non per una forma pattizia bensì secondo la forza ordinante di un'idea che diventa l'orizzonte convenuto da tutte le porzioni del gruppo umano, qualcosa che opera nel popolo indipendentemente dall'evento in cui quell'idea è stata accettata motivatamente, e che aspetta solamente la sua catalizzazione mediante l'espressione di un'immagine mitica. Di qui l'esigenza di ricostruire, anche in senso genealogico, i momenti in cui il mito politico, confrontandosi con la forma politica moderna, ha mostrato i suoi punti di frizione e i suoi cedimenti. Questo si nota perfettamente nel testo del 1938 dedicato ad Hobbes: se l'unità politica concreta è basata sul mito politico allora essa non

⁶² “Molto più profondo di quello con la geografia è il legame con le fonti mitiche del sapere storico-giuridico. Esse ci sono state rese accessibili da Johann Jakob Bachofen, ma non dobbiamo dimenticare i numerosi suggerimenti del geniale Jules Michelet. Bachofen è il legittimo erede di Savigny. Egli ha sviluppato, rendendolo infinitamente fruttuoso, ciò che il fondatore della scuola giuridica storica intendeva per storicità. Si tratta di qualcosa di diverso dall'archeologia e dal museo. Tocca la questione stessa dell'esistenza della scienza giuridica, che oggi si trova schiacciata tra teologia e tecnica, se non riesce ad affermare in una dimensione storica rettamente conosciuta e resa fruttuosa il terreno della propria esistenza” (C. Schmitt, *Il Nomos della Terra*, cit., p. 14).

⁶³ Ne è sintomatico il fatto, ad esempio, che chieda a Bobbio, in una lettera risalente al 30 gennaio 1949: “Ist in Italien in den letzten Jahren die Diskussion über den Begriff der "institution" weitergeführt worden?” (N. Bobbio e C. Schmitt, “Carteggio”, *Diritto e cultura*, 5 (1995), 1, pp. 49-81).



è propriamente deducibile⁶⁴. La crisi della forma Stato è anche e soprattutto la crisi della radice teologica della forma politica – un tema ricorrente nell’opera schmittiana; ma in questo testo sul Leviatano sembra essere aggiunto un piccolo cartiglio: se l’origine della crisi è chiaramente individuabile nel rapporto confliggente ma determinato, aperto e paradossalmente chiuso rispetto alla trascendenza, tra decisione e forma (essendo che la decisione schmittiana conduce una molteplicità ad unità e allo stesso tempo l’unità dimostra la necessità implicita di una decisione formante) l’autorità rischiosa che la decisione incanala dovrebbe confrontarsi con l’immagine mitica prescelta per simboleggiare quell’unità: l’immagine – il mito – cozza drasticamente con gli intenti pacificatori hobbesiani e, lungi da sopprimere il conflitto, lo ridetermina al suo interno perché essa stessa indomabile razionalmente⁶⁵; la forma necessita di limitazioni e razionalizzazioni, non può darsi una forma de-formata. In Hobbes il rapporto tra decisione e forma, pur nella sua fondamentale aporeticità, riesce a sostanzializzarsi proprio perché quel nesso aporetico viene eluso mediante schematizzazione fittiva, mediante salto logico necessario per cui l’autorità viene calata dall’alto in forma ‘già autorizzata’; e questo fornisce, per Schmitt, un momento di pura legittimazione. Hobbes, pur legato alla contingenza di una situazione concreta ha contribuito egli stesso al fallimento della sua costruzione, perché il termine utilizzato, ‘Leviatano’, comprendeva una polisemia (Dio, uomo, animale e macchina). Hobbes si trova esattamente di fronte ad un bivio:

⁶⁴ C. Schmitt, *Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols*, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1938, trad. it. *Il Leviatano nella dottrina dello stato di Thomas Hobbes. Senso e Fallimento di un simbolo politico*, in *Scritti su Thomas Hobbes*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 61-144. Su come Schmitt diversificò le sue interpretazioni del *Leviatano* in anni diversi, si veda A. Biral, “Schmitt interprete di Hobbes”, in G. Duso (a cura di), *La politica oltre lo Stato*, cit., pp. 103-126; Per i rapporti Schmitt-Hobbes, almeno A. Bolaffi, “Stat nominis umbra: la rilettura schmittiana di Hobbes”, *Il Centauro*, 10 (1984), 4, pp.161-168.

⁶⁵ Di nuovo, si veda il *Glossario*: “Ogni potere (*Macht*) è trascendente; il trascendente è potere; ogni tentativo di sottrarsi al potere è una ricerca di potere (*Macht-Versuch*); ogni movimento che si prefigge di impedire o di limitare un potere sfocia in una presa di potere (*Machtgreifung*). È insensato e molto pericoloso opporsi a un mito politico” (C. Schmitt, *Glossario*, p. 136, trad. legg. mod.). Qui viene chiaramente esplicitato il problema in oggetto: la teologia politica è concettualmente un vettore della trascendenza, ma in quanto tale può essere direzionata mediante decisione ordinata; il mito politico, pur essendo denotato da un certo qual tipo di ‘Macht’ anch’esso, non è pienamente controllabile, perché non appartenente pienamente all’ambito razionale.



mostrare cioè come l'elemento di finzione e di segreto che è presente nel Leviatano rientri nel contesto di un'epoca che procedeva per maschere ed arcana, ma abbia al contempo, al di là del vuoto scenico su cui poggia, un'efficacia specifica e storicamente determinata: non si tratta soltanto, per Hobbes, di portare in salvo, dalla tempesta delle guerre civili di religione, il nucleo irrinunciabile della soggettività moderna, ma di costruire, a partire da questa e dalla sua drammatica avventura esistenziale, un ordine che sia insieme di salvezza e di potenza⁶⁶.

Nell'intenzione di ideare una costruzione che fosse efficace, il lato tecnico utilitaristico insito nell'utilizzo del mito leviatamico pensato come macchinario ha prevalso sul *côté* prettamente politico presente nell'inveramento teologico rappresentativo della decisione. Sostanzialmente, ciò che si era configurata inizialmente come una logica decisionale mossa dal trionfo della dimensione trascendente che permetteva l'attualizzarsi di una teologia politica basata su una 'corretta' e legittimante forma rappresentativa, in Hobbes tende a scomparire, muovendosi invece verso il lato tecnico, macchinico, produttivo della rappresentazione, ossia la sua proceduralità, perché la rappresentazione non può a tutti gli effetti contenere il mito politico. La teologia politica – la costruzione di un dispositivo concettuale sovrano mediante forma rappresentativa – per come la intende Schmitt leggendo Hobbes fruitore del mito politico (legato tuttavia al suo versante teologico e teologico-politico), si incaglia nel momento stesso in cui chiede aiuto, per la sua efficacia, ad una mitologia politica, perché questa, riversandosi dal suo lato macchinico e tecnicizzato, implode nel garantire un'apertura alla trascendenza che sia garanzia di un'effettiva legittimità – ovverosia, decade tutto sul puro livello macchinizzato della legalità⁶⁷. Si vede chiaramente questo passaggio nel suo rapporto con la legge: nel momento in cui si assiste alla perdita di ogni rapporto contenutistico tra diritto e tematizzazione della giustizia (ossia, nei termini di Schmitt, quando la legge ha come unico mezzo di riferimento la sua stessa proceduralizzazione) allora a quel livello cade ogni limitazione e ogni esposizione ad una possibile

⁶⁶ C. Galli, *Introduzione a C. Schmitt, Scritti su Thomas Hobbes*, cit., p. 23.

⁶⁷ Importanti a tal proposito le osservazioni sulla 'politica teologica' (o mitologia politica) portate avanti da K. M. Kodalle, *Politik als Macht und Mythos. Carl Schmitts Politische Theologie*, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Kohlhammer, 1973, p. 99 ss.



sollecitazione all'ulteriorità, e quindi la stessa diventa assoluta⁶⁸. Del Leviatano braccato e consunto dal suo stesso versante macchinico non rimane che lo scheletro, pronto ad essere meramente esposto in un museo per il godimento feticistico dello scientismo positivista⁶⁹. Ma qui il nostro percorso termina.

5. Da questo esatto punto la riflessione schmittiana della maturità prende piede, senza smettere di comprendere il compimento della forma-Stato e le sue mutazioni, indagando le questioni legate all'origine che gli permettano di scorgere l'apertura del politico 'al di là' dello Stato⁷⁰. Tuttavia, la rancorosa astiosità dello sconfitto vince il 'grande vecchio', e ciò, unito ad un antisemitismo radicalmente incardinato nelle sue convinzioni, lo porta ad incolpare, per il 'fallimento' del grande mito politico, prima "l'ebreo Spinoza⁷¹", poi a sussumere l'esistenza di gruppi giudaici-liberali (le 'Isra-elites'⁷²) nascosti nell'ombra per decidere i destini del mondo, accentuando quindi la dissoluzione particolaristica sotto un nuovo mito politico, quello della 'nuova unità del mondo'. La *Rachele*, alla costante ricerca disperata dei suoi figli perduti, raccoglieva solamente un altro orfano, seppur il più illustre.

Alvise Capria
Università degli Studi di Padova
alvise.capria@phd.unipd.it

⁶⁸ Legge assoluta ed epopea del legislatore assoluto vanno, naturalmente, per Schmitt, di pari passo. Cfr. A. Brandalise, G. Duso, "Decisione e costituzione", cit., p. 54.

⁶⁹ C. Schmitt, *Il Leviatano nella dottrina dello stato di Thomas Hobbes*, cit., p. 128.

⁷⁰ Pensiamo qui a tutta la produzione 'internazionalistica', come *Il Nomos della terra* o *Terra e Mare*. Farebbe eccezione a questa lista la seconda teologia politica, che è invece una vera e propria *summa* di tutti i temi indagati da Schmitt nel corso della sua vita (su cui però, non possiamo soffermarci). Si rimanda a M. Nicoletti, *Trascendenza e potere*, Brescia, Morcelliana, 1990, p. 567 ss.

⁷¹ C. Schmitt, *Il Leviatano nella dottrina dello stato di Thomas Hobbes*, cit., p. 106 ss.

⁷² Un tema ricorrente, quello delle élite, in tutta la produzione, soprattutto privatistica, del secondo dopoguerra. Cfr. C. Schmitt, *Glossario*, cit., *passim*.